



UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

Approvato con Deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni della Valsavioire n.35 del 08.07.2026

INDICE

Art. 1 - Principi generali

Art. 2 - Composizione e nomina

Art. 3 - Durata dell'incarico, cessazione e revoca

Art. 4 - Requisiti

Art. 5 - Incompatibilità

Art. 6 - Funzioni e compiti

Art. 7 - Doveri di comportamento e obblighi di riservatezza

Art. 8 - Supporto

Art. 9 - Riunioni

Articolo 1 – Principi generali

1. Il Nucleo di Valutazione tiene luogo, ad ogni effetto, all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) della performance, di cui all'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 150/2009, ed è istituito nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 286/1999.
2. Il Nucleo di Valutazione è un organismo indipendente al quale cui l'Ente affida il compito di promuovere, supportare e garantire la validità metodologica dell'intero sistema di gestione della performance, nonché la sua corretta applicazione.
3. Il Nucleo di Valutazione opera in posizione di rigorosa autonomia sia nei confronti degli organi di governo che nei confronti dei Responsabili della gestione, e risponde del proprio operato solo ed esclusivamente al Presidente.
4. Il Nucleo di Valutazione, al momento del suo insediamento, stabilisce autonomamente i criteri e le modalità relative al proprio funzionamento.
5. Per l'espletamento della sua attività, il Nucleo di Valutazione ha accesso a tutti i documenti amministrativi dell'Ente e può richiedere, oralmente o per iscritto, informazioni ai Responsabili.

Articolo 2 – Composizione e nomina

1. Per ragioni di razionalizzazione e contenimento della spesa, il Nucleo di Valutazione è costituito in forma monocratica, nella persona di un solo esperto esterno all'Amministrazione. In via eccezionale e limitata nel tempo, l'incarico può essere conferito al Segretario dell'Ente.
2. Il componente del Nucleo è individuato tra soggetti in possesso di competenze tecniche in materia di valutazione della performance e personale delle pubbliche amministrazioni, nonché di trasparenza e pubblicità.
3. La nomina del componente del Nucleo di Valutazione è disposta con provvedimento del Presidente a seguito di valutazione dei curricula e di eventuali colloqui, favorendo, ove possibile, l'equilibrio di genere. Con lo stesso provvedimento viene stabilito altresì l'eventuale compenso da corrispondere.
4. Gli atti del procedimento, il provvedimento di nomina del componente del Nucleo di Valutazione, il suo curriculum ed il relativo compenso sono pubblicati all'interno del sito istituzionale dell'Ente.
5. Il Nucleo di Valutazione può essere costituito a livello sovra-comunale, previo accordo con altri Comuni ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs n. 267/2000.

Articolo 3 – Durata dell'incarico, cessazione e revoca

1. Il componente del Nucleo di Valutazione (fatta eccezione per l'incarico temporaneamente conferito al Segretario dell'Ente) permane in carica tre anni, a decorrere dalla data di adozione del provvedimento di nomina. Tale incarico può essere prorogato una sola volta per pari periodo. Alla scadenza dell'incarico, il Nucleo di Valutazione rimane in carica fino alla nomina del nuovo.
2. Il componente del Nucleo di Valutazione può presentare le proprie dimissioni con un preavviso non inferiore a 90 giorni.
3. L'incarico di componente del Nucleo di Valutazione può essere revocato prima della sua naturale scadenza con provvedimento motivato del Presidente, a seguito dell'accertato mancato svolgimento di alcuna delle funzioni previste dal presente regolamento, ovvero in caso di reiterati comportamenti di negligenza, imperizia o ritardo nell'assolvimento delle mansioni e/o violazione dei doveri di comportamento e degli obblighi di riservatezza. La revoca è disposta, in ogni caso, previa contestazione preventiva degli addebiti e previa assegnazione di un congruo termine, non inferiore a quindici giorni, per la presentazione delle eventuali contro-deduzioni da parte dell'interessato.
4. Il componente del Nucleo di Valutazione (oltre ai casi di revoca per inadempienza) cessa dall'incarico per:
 - a) scadenza dell'incarico per superamento del termine fissato nel decreto di nomina;

- b) dimissioni volontarie;
- c) impossibilità, derivante da qualsivoglia causa, nello svolgimento dell'incarico per un periodo di tempo superiore a novanta giorni.

Articolo 4 – Requisiti

1. Il componente del Nucleo di Valutazione deve essere in possesso di elevata professionalità ed esperienza, rinvenibile nel curriculum vitae, nell'ambito delle materie correlate al lavoro pubblico, agli aspetti giuridici ed economici del personale degli pubbliche amministrazioni ed agli aspetti organizzativi e gestionali; deve possedere peculiari competenze in materia di organizzazione e valutazione del personale e di sistemi di programmazione e controllo, desumibili da concrete e pluriennali esperienze svolte, con ruoli direzionali, in ambito pubblico o privato.
2. Ai fini della nomina, i soggetti devono essere dotati dei seguenti requisiti:
 - a) *generali*:
 - essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
 - godere dei diritti civili e politici;
 - non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti giudiziari iscritti nel casellario giudiziale. Le cause di esclusione di cui al presente numero operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del Codice di Procedura Penale;
 - b) *competenza ed esperienza*:
 - essere in possesso di diploma di laurea magistrale (LM), laurea specialistica (LS) o quadriennale se conseguita nel previgente ordinamento, in ingegneria gestionale, economia e commercio, scienze politiche o giurisprudenza o lauree equivalenti;
 - essere in possesso di comprovata esperienza professionale di almeno cinque anni, maturata in posizione direttiva, nella pubblica amministrazione o presso aziende private, nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione, dell'organizzazione e del personale, della misurazione e valutazione della performance e dei risultati, ovvero avere maturato un'esperienza di almeno cinque anni quale componente di Organismi di valutazione;
 - c) *integrità*:
 - non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal libro secondo, titolo II, capo I del Codice Penale;
 - non aver riportato condanna nei giudizi di Responsabilità contabile e amministrativa per danno erariale;
 - non essere stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente dell'OIV prima della naturale scadenza dello stesso;
 - non essere stati destinatari, quali dipendenti pubblici, di una sanzione disciplinare superiore alla censura.
3. L'incarico cessa immediatamente al venir meno dei requisiti descritti al comma 2.
4. Il curriculum vitae del componente del Nucleo di Valutazione viene pubblicato sul sito internet dell'Ente nella dedicata sezione di "Amministrazione Trasparente".
5. In considerazione della ridotta dimensione dell'Ente e delle relative attività di misurazione e valutazione, possono far parte del Nucleo di Valutazione anche soggetti che partecipano ad altri Nuclei o Organismi di Valutazione.

Articolo 5 – Incompatibilità

1. In osservanza di quanto previsto dalla Legge n. 190/2012, non possono essere nominati componenti del Nucleo di Valutazione i soggetti che:
 - a) abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso l'amministrazione interessata nel triennio precedente la nomina;

- b) rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione;
 - c) si trovino, nei confronti dell'amministrazione in una situazione di conflitto d'interesse, anche potenziale di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
 - d) siano Responsabili della prevenzione della corruzione presso questa Amministrazione;
 - e) siano Revisori dei conti presso questa Amministrazione;
 - f) siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito territoriale regionale o distrettuale in cui opera l'Amministrazione stessa;
 - g) abbiano svolto attività professionale in favore o contro l'Amministrazione o che l'abbiano svolta solo episodicamente;
 - h) abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con dirigenti in servizio nell'Ente, o con il vertice politico-amministrativo o comunque con l'organo di indirizzo politico-amministrativo;
 - i) siano incorsi in ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i revisori dei conti dall'art. 236 del D.Lgs. n. 267/2000;
 - j) si trovino in alcuna delle cause di inconferibilità e/o incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013.
2. Valgono inoltre le ipotesi di incompatibilità previste dagli artt. 2382 e 2399, lett. a) e b) del Codice Civile e le altre previste dalla legge.
3. L'assenza delle cause ostative sopra descritte deve essere oggetto di formale dichiarazione sostitutiva da parte dei soggetti interessati.

Articolo 6 – Funzioni e compiti

1. Il Nucleo di Valutazione svolge le seguenti attività:
- a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi;
 - b) certifica la correttezza metodologica dell'utilizzo dei processi di misurazione e valutazione, nel rispetto delle previsioni di legge e dei contratti collettivi nazionali ed integrativi;
 - c) comunica tempestivamente le criticità riscontrate nel sistema di misurazione, valutazione e trasparenza della performance ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, proponendo eventuali misure organizzative per il corretto funzionamento del sistema stesso. Le criticità sono altresì segnalate alla Corte dei Conti, all'Ispettorato per la Funzione Pubblica ed alla Commissione di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 150/2009;
 - d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione con particolare riferimento alla valutazione dei Dirigenti, dei Titolari di incarichi di Elevata Qualificazione e del personale di comparto nonché dei premi di cui al Titolo III del D.Lgs. n. 150/2009, secondo quanto previsto dal medesimo decreto legislativo, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
 - e) valida la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10 della L. 150/2009, a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;
 - f) valida le valutazioni formulate dal Segretario dell'Ente sulle prestazioni ed i risultati conseguiti dal personale titolare di incarichi di Elevata Qualificazione (E.Q.), nonché di eventuali dirigenti o incaricati di alta specializzazione, assunti, anche in posizione di staff, con contratto a tempo determinato;
 - g) valida le valutazioni formulate dal Presidente sulle prestazioni ed i risultati conseguiti dal Segretario dell'Ente;

- h) monitora la corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica sulla base del decreto adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legge n. 90 del 2014;
 - i) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità, con particolare riferimento alle attestazioni in materia di assolvimento agli obblighi in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013;
 - j) rilascia il parere sul sistema di misurazione e valutazione della performance e sul regolamento di pesatura degli incaricati di elevata qualificazione;
 - k) collabora con l'Amministrazione e con i Responsabili per il miglioramento organizzativo e gestionale dell'Ente;
 - l) propone all'Unione ogni azione, attività, programma finalizzati alla massima efficacia ed efficienza dei processi di programmazione, misurazione e valutazione organizzativa e individuale;
 - m) assolve ad ogni altro adempimento previsto dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti, o comunque espressamente attribuito dal Presidente.
2. L'Unione può chiedere al Nucleo di Valutazione di svolgere funzioni aggiuntive attinenti con i temi relativi al sistema di gestione della performance, nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento.

Articolo 7 - Doveri di comportamento e obblighi di riservatezza

1. Il Nucleo di Valutazione deve tenere un comportamento ispirato alla lealtà, correttezza e diligenza, nella consapevolezza che la propria attività è rivolta all'espletamento di funzioni delicate ed importanti quali il controllo e la valutazione dell'andamento complessivo dell'Ente, essendo l'organo promotore della funzione di governo dell'Ente.
2. Nello svolgimento delle proprie funzioni il Nucleo di Valutazione si ispira a valori di disinteresse personale, indipendenza e imparzialità.
3. Il Nucleo di Valutazione è tenuto al rigoroso rispetto della riservatezza dei dati acquisiti e di quelli prodotti. Ad eccezione dei casi consentiti dalla normativa vigente, il Nucleo di Valutazione assicura il massimo riserbo nei confronti di chiunque, sia interno che esterno all'Amministrazione, fatti salvo il Presidente e la Giunta, su qualunque informazione o considerazione risultante dall'attività svolta.
4. Al Nucleo di Valutazione è fatto divieto di utilizzare indebitamente le informazioni di cui dispone per ragioni d'ufficio, essendo tassativamente vietato l'utilizzo personale delle informazioni raccolte.

Articolo 8 – Supporto

1. Il Segretario dell'Ente garantisce la necessaria collaborazione e supporto al Nucleo di Valutazione per lo svolgimento delle proprie funzioni.
2. Il Nucleo di Valutazione, qualora lo ritenga necessario per lo svolgimento delle proprie funzioni, si avvale, per il tramite del Segretario dell'Ente, dell'operato dei Responsabili di Servizio, che sono tenuti a collaborare con la massima diligenza, mettendo a disposizione atti e fornendo le informazioni all'uopo necessarie.

Articolo 9 – Riunioni

1. Il Nucleo di Valutazione si riunisce presso la Sede Legale e/o Operativa dell'Unione o in collegamento da remoto mediante utilizzo di piattaforme dalle quali si possa pacificamente evincere l'identità del soggetto.
2. Le sedute del Nucleo di Valutazione non sono pubbliche. In relazione agli argomenti trattati, possono essere convocati i dipendenti e/o amministratori dell'Ente a tal proposito interessati.
3. I verbali delle sedute, nonché il materiale di lavoro, sono depositati presso gli Uffici dell'Unione.